

# **COMUNE DI SIURGUS DONIGALA**

Provincia di Cagliari

## **DISCIPLINARE COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA PRATICA SPORTIVA**

(approvato con atto della G.C. n. 161 del 17.12.2003)

**Art. 1**  
**FINALITA'**

Il Comune riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento di tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società.

A tal fine:

. concede contributi annui a sostegno dell'attività delle società sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio (contributi ordinari);

. promuove la diffusione della pratica sportiva mediante interventi finanziari diretti a sostenere iniziative e manifestazioni di interesse locale, provinciale, nazionale o internazionale (contributi straordinari);

**Art. 2**  
**ALBO COMUNALE DELLE SOCIETA' SPORTIVE**

E' istituito, a norma dell'art. 10 della L.R. 17.05.1999, n. 17, l'Albo Comunale delle Società Sportive, la cui formazione e tenuta è demandata alla Commissione Comunale per lo Sport.

L'Albo contiene, per ciascun sodalizio operante in ambito Comunale, tutti gli elementi utili alla sua identificazione e classificazione.

**Art. 3**  
**CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DELLE SOCIETÀ**  
**SPORTIVE**  
**(CONTRIBUTI ORDINARI)**

La concessione di contributi a sostegno dell'attività delle società sportive operanti nel territorio comunale è regolata dai criteri del presente disciplinare in attuazione del Regolamento Consiliare per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attuazione di vantaggi economici.

**Art. 4**  
**BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI**

Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell'attività le società sportive a carattere dilettantistico regolarmente iscritte all'Albo Comunale delle Società

Sportive di cui all'art. 10 della L.R. 17.05.1999, n. 17, che inoltrino la domanda al Comune con le modalità e nei termini di cui agli articoli seguenti, e che siano in regola con i seguenti requisiti:

- siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale;
- pratichino regolare attività agonistica durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati.

## **Art. 5**

### **DOMANDA DI CONTRIBUTO**

Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema elaborato dal competente ufficio comunale, sono presentate dal legale rappresentante della società e devono contenere:

I dati identificativi del legale rappresentante (nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale);

- I dati identificativi della Società (denominazione, sede, codice fiscale);
- Bilancio o rendiconto, espresso in termini di cassa, riferito all'anno precedente a quello della domanda;

Elencazione certificata delle discipline sportive praticate dalla società;

Indicazione certificata della/e federazione/i o degli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale e/o provinciale cui la società è affiliata;

- Numero degli iscritti, certificato dalla/e federazione/i tramite tessere o cartellini, nell'anno precedente a quello della domanda;
- Relazione sull'attività svolta dalla società nell'anno precedente a quello della domanda;

Elencazione dei campionati regionali, provinciali e locali cui la società ha partecipato nell'anno precedente a quello della domanda;

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trenta novembre di ogni anno.

## **ART. 6**

### **CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI**

Il Responsabile del Servizio, nei limiti della somma complessiva stanziata annualmente dall'Amministrazione, formula la proposta di ripartizione dei contributi alle singole società sportive tenendo conto di una graduatoria allo scopo compilata sulla base dei seguenti criteri:

<b>CRITERI</b>	<b>PUNTI</b>
Società con squadra partecipante ai campionati federati nazionali, regionali o provinciali, la cui quota di iscrizione è superiore a € 2.000,00 (duemila euro)	27
Società con squadra partecipante a campionati federati nazionali, regionali o provinciali, la cui quota di iscrizione è tra € 1.500,00 ed € 2.000,00	10
Società con squadra partecipante a campionati federati nazionali, regionali o provinciali, la cui quota di iscrizione è tra € 1.000,00 ed € 1,500,00	8
Società con squadra partecipante a campionati federati nazionali, regionali o provinciali, la cui quota di iscrizione è tra € 500,00 ed € 1.000,00	6
Società con squadra partecipante a campionati federati nazionali, regionali o provinciali, la cui quota di iscrizione è inferiore ad € 500,00 ed € 2.000,00	3
Società con squadra partecipante a campionati federati nazionali, regionali o provinciali, la cui durata è superiore a 7 mesi con almeno 24 partite giocate	27
Società con squadra partecipante a campionati federati nazionali, regionali o provinciali, la cui durata è inferiore a 6 mesi con almeno 20 partite giocate	10
Società con squadra partecipante a campionati federati nazionali, regionali o provinciali, la cui durata è inferiore a 4 mesi, con almeno 13 partite giocate	6
Società con squadra partecipante a campionati federati nazionali, regionali o provinciali, la cui durata è inferiore a 3 mesi, con almeno 10 partite giocate	3

Rapportata a cento la somma dei punteggi di tutte le società sportive che hanno presentato domanda, il contributo a ciascuna di esse assegnato sarà determinato in percentuale al punteggio da ciascuna società ottenuto, secondo il seguente calcolo:

$$x = (100: P) \cdot p$$

$$c = (C: 100) \cdot x$$

in cui si intende per:

**P** = totale dei punti ottenuti dall'insieme delle società;

**p** = punteggio complessivo ottenuto da ciascuna società;

**x** = percentuale di punteggio assegnata a ciascuna società;

**C** = totale contributi stanziati dall'Amministrazione;

**c** = contributo assegnato a ciascuna società.

Il 10% dell'importo totale dei contributi ordinari per l'attività agonistica viene ripartito proporzionalmente fra le Associazioni che svolgono prevalentemente uno sport individuale. Per sport individuale si intende una disciplina sportiva in cui il riconoscimento del risultato è attribuito al singolo atleta. Tale ripartizione avviene in base alle partecipazioni di ciascun atleta a competizioni ufficiali al di fuori del territorio comunale.

#### **Art.7**

### **CONTRIBUTI DIRETTI A SOSTENERE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE LOCALE (CONTRIBUTI STRAORDINARI)**

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di favorire ed incrementare la pratica sportiva, può concedere contributi diretti a sostenere particolari iniziative e manifestazioni sportive a carattere gratuito di rilevante interesse a livello locale. Tali contributi non sono computati al fine della concessione dei contributi di cui agli artt. da 3 a 6 del presente disciplinare (contributi ordinari alle Società Sportive).

La richiesta di contributo deve essere fatta con apposita domanda, cui è allegato il programma e il calendario della manifestazione, nonché un prospetto delle spese previste.

#### **Art. 8**

### **MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

I contributi ordinari vengono concessi con determinazione del Responsabile del Servizio, acquisito preliminarmente il parere della Commissione Comunale per lo Sport, a norma dell'art. 5, comma 2, della L.R. 17.051999, n. 17;

Il Responsabile del Servizio competente provvede all'erogazione dei contributi. L'erogazione avviene per il 50% all'atto della concessione e per il 50% a presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

Per ottenere la liquidazione del contributo assegnato i beneficiari dovranno produrre la seguente documentazione:

- relazione esplicativa dell'attività sportiva agonistica effettuata;

- copia autentica dei referti arbitrali relativi alle partite di ogni gara di campionato contenenti l'esatta indicazione degli atleti e della categoria o in alternativa copia del calendario delle gare redatto dalla Federazione Sportiva di appartenenza;

- conto consuntivo delle entrate e delle uscite, allegando in originale o in copia conforme i relativi giustificativi di spesa di importo almeno pari a quello ammesso a contributo.

Qualora la spesa sostenuta dall'Associazione, al netto di eventuali altre entrate, è inferiore a quella ammessa a contributo e la documentazione prodotta non è sufficiente all'accertamento dei punteggi richiesti, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

## **Art. 9** **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art 10, comma 1, delle Disposizioni sulla Legge in Generale.